

vativistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 11)

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 57.

(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire cento miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonea e proporzionale alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

Sopprimerlo.

*57. 1 (ex 50. 15). Bono, Armani, Contento, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimerlo.

***57. 2** (ex 50. 5). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora, Chiappori, Stefani, Fongaro, Galli.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni Misto-Rifondazione comunista.

***57. 3.** (ex 50. 2) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Sopprimerlo.

***57. 4** (ex 50. 502). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

***57. 6** (ex 50. 501). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

***57. 7.** Chiappori, Stefani, Fongaro, Galli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 1994, n. 474 aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti di competenza.

57. 9. Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con le seguenti: non possono.

57. 11 (ex 50. 503). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere individuate con le seguenti: sono individuate entro il 30 settembre 2000.

57. 5. (ex 50. 10). Possa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

57. 12 (ex 50. 505). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui è consentita con le seguenti: che saranno dismesse entro il 30 giugno 2001.

57. 13 (ex 50. 11). Possa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: idonee a realizzare aggiungere le seguenti: la massimizzazione delle entrate per l'erario,.

57. 14 (ex 50. 12). Possa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: idonee a realizzare aggiungere le seguenti: la massimizzazione del gettito per l'erario,.

57. 30 (ex 0. 50.16. 1). Possa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cento miliardi con le seguenti: cinquecento miliardi.

57. 31 (ex 0. 50.16. 3) Armani, Bono.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché a Stato con le seguenti: nonché tutte le partecipazioni non di controllo, anche se di residua maggioranza relativa, sia nel settore dei servizi di pubblica utilità sia nel settore industriale manifatturiero.

57. 32 (ex 0. 50.16. 4) Armani, Bono.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le dismissioni di partecipazioni azionarie qui considerate dovranno avvenire entro il 30 giugno 2001.

57. 33 (ex 0. 50.16. 5) Possa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis: Gli introiti incassati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalle dismissioni di cui al precedente comma, sono destinati vincolativamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

57. 34 (ex 0. 50.16. 2) Armani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis: Non sono assoggettate alla disciplina del presente articolo le partecipazioni che:

a) eccedano comunque il 2 per cento del capitale sociale;

b) siano comunque determinanti per definire l'assetto di controllo della società ai sensi della disciplina civilistica.

57. 15 (ex 50. 4). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

57. 16 (ex 50. 13). Contento, Bono, Armani, Carlo Pace.

Sopprimere il comma 2.

57. 17 (ex 50. 500). Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: alienazione con la seguente: rinuncia.

57. 18 (ex 50. 508). Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: alienazione con la seguente: cessione.

57. 19 (ex 50. 510). Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: alienazione con la seguente: cessioni.

57. 20 (ex 50. 511). Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: alienazione con la seguente: vendita.

57. 28 (ex 50. 510). Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le seguenti: a decorrere dal.*

2-ter All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *sostituire le parole: a un anno con le seguenti: a sei mesi.*

57. 21 (ex 50. 14). Contento, Bono, Armani.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere i commi 3, 4, 5.

57. 29. (ex 0. 50. 9. 2) Bono, Armani, Giorgetti Alberto, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 3.

57. 22. (ex 0. 50.9. 3) Bono, Armani, Giorgetti Alberto, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire le parole da: possono essere introdotti fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: restano validi ed operanti e il Governo è impegnato ad osservarli.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

57. 27. Bonato, Giordano.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine qualora si intendano esercitare i suddetti poteri, la relativa deliberazione deve essere adottata nel più breve termine possibile.

57. 23. Conte, Alessandro Rubino, Possa, Leone.

Sopprimere il comma 4.

***57. 24.** (0. 50.9. 6) Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 4.

***57. 25.** (ex 0. 50.9. 6) Bono, Armani, Giorgetti Alberto, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 4 sostituire le parole da: Con decreto fino a dell'artigianato con le seguenti: Con apposita legge.

57. 8 (ex 0. 50. 9. 1). Armani, Bono, Paolone, Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Sopprimere il comma 5.

57. 26. Bono, Armani, Giorgetti Alberto, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

(Contenimento delle spese di società a totale partecipazione dello Stato).

1. Al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad assumere atti e ad impartire direttive volte a ridurre, entro un massimo del 25 per cento e secondo criteri di progressività, le indennità, le retribuzioni e gli emolumenti a qualsiasi titolo concessi, che superino il limite complessivo pro-capite di 300 milioni di lire percepiti da amministratori e dirigenti di società per azioni a totale capitale pubblico che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in passivo ed abbiano pertanto fruito di misure di ripianamento o trasferimenti finanziari comunque posti a carico del bilancio dello Stato. Il calcolo viene effettuato sui redditi da lavoro dipendente riferiti all'anno precedente,

come individuati ai sensi dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la riduzione è determinata sugli importi eccedenti i 300 milioni di lire, al lordo di ogni ritenuta.

2. Per le stesse finalità di contenimento, i Ministeri che esercitano d'intesa i poteri dell'azionista promuovono ed attuano a decorrere dal 1° gennaio 2000 idonee iniziative, anche ispettive e di verifica, volte a limitare il ricorso a consulenze esterne da parte delle società di cui al comma precedente.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

57. 01. (ex 50.0.2) Mastella, Pivetti, Ostilio, Manzione, Acierno, Bagliani.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno

1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per

cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 12)**ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 58.**

*(Disposizioni particolari in materia
di investimenti).*

1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 58.**

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'obiettivo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1.000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1997, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D della presente legge. Con decreto del Ministro dell'interno, entro il 31 gennaio 2000, vengono definiti i criteri e le modalità di ripartizioni delle risorse alle regioni tenendo conto dell'andamento dell'inci-

denza dei fenomeni delittuosi causati dalla microcriminalità o dalla criminalità organizzata nel territorio regionale.

58. 1. Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'obiettivo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1.000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1997, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente articolo, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare. Le risorse disponibili sono equamente distribuite tra le regioni nelle quali il numero totale generale dei delitti commessi nel corso del 1998 sia stato superiore a 100.000.

58. 2. Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'obiettivo 1 fino a: 1000 miliardi con le seguenti: è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000-2001.

58. 3. Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'obiettivo 1.

58. 4. (ex 0. 50. 0. 3. 1). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con le seguenti: di cui agli obiettivi 2 e 5b.

58. 5. (ex 0. 50. 0. 3. 4). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con le seguenti: di cui all'obiettivo 5b.

58. 6. (ex 0. 50. 0. 3. 6). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con le seguenti: di cui all'obiettivo 2.

58. 7. (ex 0. 50. 0. 3. 5). Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'obiettivo 1 con le seguenti: agli obiettivi 1, 2 e 5b.

58. 8. (ex 0. 50. 0. 3. 7). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'obiettivo 1 con le seguenti: agli obiettivi 1 e 5b.

58. 9. (ex 0. 50. 0. 3. 8). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'obiettivo 1 con le seguenti: agli obiettivi 1 e 2.

58. 10. (ex 0. 50. 0. 3. 9). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, le parole: 1000 miliardi sono sostituite con le seguenti: 50 miliardi.

58. 11. (ex 0. 50. 0. 3. 2). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, le parole: 1000 miliardi sono sostituite con le seguenti: 100 miliardi.

58. 12. (ex 0. 50. 0. 3. 3). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il CIPE provvede aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'interno.

58. 13. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 6557 - sezione 13)

**ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 59.

(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada).

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi

previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* e dalla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 1. (ex 51. 49. e 51. 26) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pampo, Savarese.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

59. 2. (ex 51. 18.) Mammola.

Sopprimerlo.

Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.

59. 3. (ex 51. 5.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

59. 4. (ex 51. 17.) Mammola.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 5. (ex 51. 41.e 51. 27.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole da I commi 132 e 133 dell'articolo 17 fino a: comprende con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 di prevenzione e di accertamento delle violazioni, comprendono.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

59. 6. (ex 51. 13.) Mammola.

Al comma 1 sostituire le parole I commi 132 e 133 dell'articolo con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 132 e 133.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

59. 7. (ex 51. 10.) Mammola.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ivi previste fino alla fine del comma con le seguenti: riguardanti la disciplina delle aree di sosta a pagamento, attribuisce esclusivamente ai sensi del comma 2 lettera *b)* e comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni l'obbligo di segnalazione orale immediata agli organi di polizia indicati al comma 1 lettera *e)* dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni che provvedono alla redazione e sottoscrizione del verbale d'accertamento ai sensi dell'ar-*

articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 8. (ex 51. 42.) Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: ivi previste *con le seguenti:* riguardanti la disciplina delle aree di sosta a pagamento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 9. (ex 51. 31.) Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettera *e)* dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successive modificazioni *con le seguenti:* ai sensi del comma 2 lettera *b)* e comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 10. (ex 51. 33.) Savarese.

Al comma 1, sostituire la parola: contestazione *con le seguenti:* segnalazione orale.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 11. (ex 51. 35.) Savarese.

Al comma 1, sostituire la parola: comprende *con le seguenti:* attribuisce esclusivamente.

59. 12. (ex 51. 32.) Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: i poteri *con le seguenti:* l'obbligo.

59. 13. (ex 51. 34.) Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché di *con le seguenti:* agli organi di polizia indicati al comma 1 lettera *e)*, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni che provvedono alla.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 14. (ex 51. 36.) Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

59. 15. (ex 51. 37.) Savarese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche nelle aree o strade oggetto di affidamento del servizio di gestione della sosta.

59. 16. (ex 51. 22.) Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

***59. 17.** (ex 51. 43. e 51. 28) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Savarese.

Sopprimere il comma 2.

***59. 18.** (ex 51. 6.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

Sopprimere il comma 2.

***59. 19.** (ex 51. 16.) Mammola.

Sopprimere il comma 2.

59. 20. (ex 51. 502.) Malavenda.

Al comma 2: sostituire le parole con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco con le seguenti: sono svolte dal personale ivi previsto con la presenza obbligatoria di un pubblico ufficiale designato come tale dalle norme sul pubblico impiego i cui atti hanno l'efficacia degli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

59. 21. (ex 51. 44.) Galeazzi, Ascierito.

Al comma 2, sopprimere le parole: con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile.

59. 22 (ex 51. 2.) Guarino.

Al comma 2, sostituire la parola: sindaco con la seguente: questore.

59. 24. (ex 51. 505.) Malavenda.

Al comma 2, dopo le parole: previo accertamento aggiungere le seguenti: dell'intervenuta formazione professionale, della specifica idoneità psico-fisica, dell'esistenza di un rapporto lavorativo non occasionale con le società di gestione e.

59. 23. (ex 51. 38.) Savarese.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del conferimento degli incarichi è prescritto il superamento di un corso secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito decreto del ministero dell'interno.

59. 25. (ex 51. 14.) Mammola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Quale condizione per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i comuni dovranno, negli ordinamenti degli uffici o dei comandi dai quali dipende la procedura sanzionatoria

amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio così come individuati al predetto articolo 132, prevedere sia la verifica dei requisiti morali richiesti per l'accesso ai pubblici uffici sia la frequenza con esito positivo di apposito corso formativo, selettivo, che preveda il rilascio di apposita abilitazione, durante il quale vengano impartite sia nozioni tecnico giuridiche sia comportamentali-relazionali inerenti le mansioni da svolgere. In ogni caso, tra i requisiti minimi, è previsto l'assolvimento degli obblighi scolastici ed il possesso della patente di guida, categoria B.

59. 26. (ex 51. 21.) Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:

2-bis. Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è prescritto il possesso dei medesimi requisiti prescritti per l'accesso ai concorsi per l'ammissione alla Polizia di Stato nonché il superamento di un corso i cui programmi e le modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

59. 27. (ex 51. 11.) Mammola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:

2-bis. Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore nei cui programmi siano previsto l'insegnamento del diritto o la laurea in giurisprudenza.

59. 28. (ex 51. 12.) Mammola.

Sopprimere il comma 3.

***59. 29.** (ex 51. 7.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

Sopprimere il comma 3.

***59. 30.** (ex 51. 15.) Mammola.

Sopprimere il comma 3.

***59. 31.** (ex 51. 46. e 51. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Savarese.

Sopprimere il comma 3.

***59. 32.** (ex 51. 501.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere con le seguenti: non può essere.

59. 33. (ex 51. 506.) Malavenda.

Al comma 3 sostituire le parole: conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti con le seguenti: conferito anche l'obbligo di richiedere la rimozione dei veicoli, agli organi di polizia indicati al comma 1 lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, solo nei casi previsti.

59. 34. (ex 51. 45.) Galeazzi, Ascierio.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La contestazione può essere successiva quando l'accertamento della violazione viene eseguito, anche senza la contestuale presenza degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, a mezzo delle apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno ».

3-ter. Al comma 9-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « all'articolo 142, comma 6 », sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 200, comma 2-bis ».

59. 35. (ex 51. 8.) Raffaldini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. La contestazione può essere successiva quando l'accertamento della violazione viene eseguito, anche senza la contestuale presenza degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, a mezzo delle apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno.

La notifica della contestazione di violazione delle norme al Codice della strada rilevato dal personale di cui al presente articolo deve indicare le generalità e le funzioni di chi compila l'atto di contestazione sotto la propria responsabilità e deve indicare le modalità con le quali si perviene all'accertamento dell'infrazione.

59. 49. (ex 51. 9.) Mammola.

Sopprimere il comma 4.

*** 59. 36.** (ex 51. 1.) Guarino.

Sopprimere il comma 4.

*** 59. 37.** (ex 51. 19.) Mammola.

Sopprimere il comma 4.

***59. 38.** (ex 51. 24.) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

***59. 39.** (ex 51. 47. e 51. 30.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Savarese.

Sopprimere il comma 4.

***59. 40.** (ex 51. 500.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: solo in casi di comprovate cause ostative al rispetto del termine ordinario.

59. 41. (ex 51. 48.) Galeazzi, Ascierito.

Al comma 4, sostituire la parola: centottanta con la seguente: sessanta.

59. 42. (ex 51. 39.) Savarese.

Al comma 4, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

59. 43. (ex 51. 23.) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: solo in casi di comprovate cause ostative al rispetto del termine ordinario.

59. 44. (ex 51. 40.) Savarese.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale termine opera per le violazioni accertate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 1999, n. 391.

59. 45. (ex 51. 25.) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

***59. 46.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Mezza, Ozza, Paolone.

Sopprimere il comma 5.

***59. 47.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e.

59. 48. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi con-

cessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2